

VI SETTORE: Polizia Locale

Ordinanza del Responsabile

Ordinanza Nr: 63
Del:

19/03/2019

OGGETTO: Proroga limitazione temporanea della circolazione stradale nella Via Zuddas tratto via Leone XIII/Vico IV – Piazza Serri e divieto di sosta via Leone XIII nei giorni 21/22/23 marzo 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 per lavori di edilizia privata

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 5 del 07/01/2019;

VISTA l'istanza prot. N. 7254 del 04/03/2019 presentata dal Sig. Pinna Elio C.F. PNNLEI45P09F333U. in qualità di comproprietario dell'immobile e committente dei lavori, tendente ad ottenere la limitazione temporanea della circolazione stradale nella via Zuddas in prossimità dei civici 137 e 139 prevedendo la chiusura totale al traffico veicolare dall'11/03/2019 al 13/03/2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 per lavori di edilizia privata;

VALUTATA positivamente l'istruttoria posta in essere e considerato che il richiedente è in possesso della concessione per l'occupazione del suolo pubblico n. 18 del 26.02.2019 per l'installazione di un trabatello mobile nella via Zuddas 137 angolo Vico IV Zuddas n. 2;

Vista l'ordinanza n. 62 del 19.03.2019 con la quale è stato disposto quanto segue:

- I) La limitazione temporanea della circolazione stradale nella **Via Zuddas** per consentire lavori di edilizia privata come di seguito indicato:
 - chiusura totale alla circolazione veicolare nel tratto compreso tra Via Leone XIII/Vico IV Zuddas e Piazza Serri dal 18/03/2019 al 20/03/2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:00;
 - deviazione del traffico veicolare su via Leone XIII;
 - preavviso di strada chiusa a mt 150.
- 1) Il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati nella **Via Leone XIII** nei giorni dal 18/03/2019 al 20/03/2019 dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

VISTA la nota prot. n. 9204 del 19.03.2019 con la quale l'impresa incaricata dei lavori chiede la proroga delle limitazioni al traffico veicolare previste nella sopra citata ordinanza n. 62 del 14.03.2019 al fine di poter completare i lavori;

CONSIDERATA la tipologia dell'intervento in questione, la necessità di utilizzare mezzi a motore in corrispondenza della carreggiata stradale in condizioni statiche e dinamiche e delle opportune manovre per il carico e scarico dei materiali di risulta e/o da costruzione;

VERIFICATO che l'ingombro del ponteggio non consente il flusso veicolare in condizioni ottimali per cui si rende necessario interdire la circolazione veicolare nella via Zuddas nel tratto da via Leone XIII/Vico IV Zuddas alla Piazza Serri;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

- I) La limitazione temporanea della circolazione stradale nella **Via Zuddas** per consentire lavori di edilizia privata come di seguito indicato:
 - chiusura totale alla circolazione veicolare nel tratto compreso tra Via Leone XIII/Vico IV Zuddas e Piazza Serri dal 21/03/2019 al 23/03/2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:00;
 - deviazione del traffico veicolare su via Leone XIII:
 - preavviso di strada chiusa a mt 150.
- 2) Il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati nella **Via Leone XIII** nei giorni dal 21/03/2019 al 23/03/2019 dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone il richiedente provveda:

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- al posizionamento dei segnali di divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 48 ore prima dell'inizio dei lavori; che tale formalità sia comunicata al Settore scrivente alla casella PEC poliziamunicipale@pec.comune.monserrato.ca.it;
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente:
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali:

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'

applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che:

- il Responsabile del procedimento è il Dott. Massimiliano Zurru.
- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso:
 - o entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
 - o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza, a:

- Pinna Elio
- albertosoi@pec.it

E trasmessa per conoscenza a:

- Commissario Straordinario
- Progetto Oscar webCampidano Ambiente Selargius
- Carabinieri
- albo pretorio online

SP

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Dott. Massimiliano Zurru